



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n°127 del 29 Marzo 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale n. 213/AA della F.I.G.C., inerente i provvedimenti della Procura Federale a carico della società A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO e del Sig. LA FACE Filippo.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 Marzo 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito

RECLAMO n° 27 della società A.S.D. ROCCA DI NETO 1966

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 121 del 17.3.2022 (squalifica per QUATTRO GARE effettive del calciatore VACCARO Samuele).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

L'A.S.D. Rocca di Neto 1966 contesta la squalifica per quattro gare effettive del calciatore Sig. Vaccaro Samuele, chiedendone la rimodulazione.

Al citato atleta viene contestato di "avere spintonato un avversario con fare minaccioso, cercando di colpirlo con la testa, nonché per rifiuto ad abbandonare il recinto di gioco dopo il provvedimento di espulsione e per avere minacciato di picchiare l'arbitro a fine gara".

La reclamante sostiene, al contrario, che nessun atto di violenza è stato commesso, né tentato dal proprio tesserato che non ha neppure ritardato l'uscita dal campo, ma solo chiesto spiegazioni all'arbitro.

A sostegno della propria tesi il Rocca di Neto 1966 produce un video amatoriale che non può essere, però, preso in esame in quanto, per come statuito dalla normativa di riferimento (art. 35 C.G.S.), le immagini non offrono alcuna garanzia tecnica e documentale.

Ritiene, tuttavia, in parziale accoglimento del reclamo, congruo ridurre la squalifica a tre gare effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore Sig. VACCARO Samuel a TRE gare effettive; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n° 28 della società A.S.D. CASSANO SYBARIS**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 121 del 17.3.2022 (ammenda di € 300,00).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita al reclamante

RILEVA

Il giudice sportivo ha sanzionato con l'ammenda di € 300,00 il comportamento dei tifosi dell'A.S.D. Cassano Sybaris che "durante tutto l'arco della gara utilizzavano petardi e, al rientro negli spogliatoi a fine primo tempo, ed al termine della gara lanciavano bottigliette d'acqua in campo con l'intento di colpire calciatori e dirigenti della società "U.S. SCANDALE".

La reclamante confuta tali addebiti rimarcando la sportività manifestata in più occasioni dalla tifoseria locale e nel merito che nessuna percezione diretta può avere avuto l'arbitro dello scoppio di petardi, al più definibili residui di "botti natalizi", presumibilmente esplosi in contesti attigui al campo di gioco e che, in merito al secondo episodio, solo l'acqua può aver raggiunto il campo ma non le bottigliette che la contenevano.

La tesi appena esposta non può essere accolta in quanto contraddice il rapporto dell'ufficiale di gara che, ai sensi dell'art. 61 del vigente C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare), fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tuttavia la sanzione appare da rimodulare in relazione alla gravità dei fatti contestati ed in parziale accoglimento del reclamo ridotta a € 150,00.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'ammenda a € 150,00;
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 466 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Filippo LA FACE e della società A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO LA FACE, “allenatore di base” e tesserato per la società A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO vs G.S.D.ISOLA CAPO RIZZUTO 1996 disputata in data 23.01.2022 e valevole per il Campionato di ECCELLENZA (C.R. Calabria) stagione sportiva 2021-2022, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri, sia, dell’Arbitro che ebbe a dirigere l’anzidetto incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le frasi ed espressioni proferite nel corso di una intervista concessa nella medesima giornata ad una emittente radiofonica locale;

A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato Sig. Filippo LA FACE;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Barbara COLAZZA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO, e dal Sig. Filippo LA FACE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Filippo LA FACE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina